

REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

RELAZIONE

Roma, 31 gennaio 2011

Il regolamento contiene linee guida in materia di politiche di investimento delle imprese di assicurazione e dà attuazione agli articoli 38 comma 2, 39 comma 3, 40 comma 3, 42 comma 3 e 191, comma 1, lett. d) del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice") in materia di attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

Il Regolamento riproduce in larga parte le disposizioni dei decreti legislativi nn. 174 (artt. 26, 27, 28, 29 e 30) e 175 (artt. 27, 28, 29 e 30) del 17 marzo 1995 e dei provvedimenti ISVAP nn. 297/96, 981/98, 893/98, 147/96, 148/96, 1152/99, 1153/99, 2254/04 e 2372/05 e 2530/07 nonché delle circolari ISVAP n.358/99, n. 475/02 e n. 528/04 e si compone di 39 articoli, suddivisi in 4 Parti.

Le principali innovazioni riguardano l'introduzione di regole di *governance* in materia di investimenti, che prevedono l'adozione da parte dell'organo amministrativo di una delibera quadro in cui sia formalizzata la politica strategica degli investimenti.

Sono introdotti elementi innovativi in materia di linee guida sugli investimenti e di requisiti qualitativi delle attività idonee alla copertura delle riserve tecniche. Vengono eliminate alcune classi di attività previste dalla vigente normativa ed ormai inesistenti nel mercato e viene introdotta una nuova classe relativa ai crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata di tesoreria di gruppo.

Il Regolamento introduce, inoltre, delle limitazioni all'utilizzo dei titoli strutturati e dei titoli derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, al fine di contenere il rischio di investimento. Sono state, altresì, stabilite delle limitazioni all'utilizzo dei crediti verso i riassicuratori, ammettendo alla copertura solo i crediti che abbiano comportato un effettivo trasferimento del rischio assicurativo e siano esigibili da meno di 18 mesi. Il Regolamento prevede, altresì, la possibilità di destinare a copertura delle riserve tecniche, nel rispetto di specifici limiti quantitativi e qualitativi, i crediti derivanti dalla gestione accentrata della tesoreria di gruppo, a condizione che la società incaricata di tale gestione sia soggetta a vigilanza prudenziale.

In relazione alle partecipazioni in società immobiliari è stata, inoltre, introdotta la possibilità di destinare alla copertura delle riserve tecniche anche le partecipazioni nelle società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale sociale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo ne detenga direttamente o indirettamente più del 50%. Inoltre è stato specificato che i fondi riservati immobiliari non speculativi sono classificati nel comparto immobiliare.

* * *

L'articolo 1 definisce la base normativa su cui poggia l'intervento regolamentare.

L'articolo 2 reca le definizioni delle espressioni tecniche impiegate nel testo;

L'articolo 3 delinea l'ambito di applicazione del Regolamento, individuando quali destinatari delle disposizioni l'impresa di assicurazione italiana e le sedi secondarie nella Repubblica di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

L'articolo 4 richiede alle imprese di adottare, in funzione della dimensione, natura e complessità dell'attività svolta, politiche strategiche di investimento coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attivi idonei e sufficienti a coprire le passività.

L'articolo 5 indica i compiti di indirizzo strategico ed organizzativo dell'organo amministrativo in materia di investimenti.

L'articolo 6 definisce i compiti dell'alta direzione responsabile dell'attuazione della politica degli investimenti e del sistema di gestione dei rischi, sulla base delle direttive impartite dall'organo amministrativo.

L'articolo 7 disciplina i compiti del collegio sindacale che è chiamato a verificare la coerenza delle operazioni effettuate con le linee di indirizzo fissate dall'organo amministrativo in materia di operatività in strumenti finanziari derivati e di classificazione degli investimenti. Tale articolo riprende, tra l'altro, le disposizioni contenute nei provvedimenti ISVAP nn. 297/96, 981/98 ed 893/98 nonché nella circolare ISVAP n. 176/92 in materia di controlli sui titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche.

L'articolo 8 prevede che l'organo amministrativo adotti una specifica delibera in materia di investimenti, indicandone il contenuto minimo. In particolare la delibera deve riguardare la politica strategica degli investimenti e la definizione dei limiti degli attivi in relazione all'area geografica, ai mercati, ai settori, alle controparti ed alle valute di denominazione. La delibera deve, altresì, prevedere le caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti investimento ad utilizzo durevole e non durevole, al fine dell'assegnazione dei titoli nei rispettivi comparti e specificare le politiche generali di impiego degli strumenti finanziari derivati.

L'articolo 9 disciplina gli obblighi di trasmissione all'ISVAP della delibera quadro in materia di investimenti.

L'articolo 10 specifica alcune attività che il sistema dei controlli interni, coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento ISVAP n. 20/08, deve prevedere relativamente all'area patrimoniale e finanziaria, quali in particolare le verifiche sui prezzi e sui tassi comunicati ed applicati dagli operatori esterni ed il controllo che le transazioni avvengano in conformità con i termini e le condizioni di mercato prevalenti.

L'articolo 11 richiede che le imprese si dotino di sistemi informativi e di tecniche di analisi che permettano di valutare i rischi di investimento assunti. Specifiche procedure di analisi prospettiche quantitative sono richieste per le attività di investimento maggiormente rischiose.

L'articolo 12 disciplina i compiti della funzione di *risk management* nell'ambito della gestione patrimoniale e finanziaria.

L'articolo 13 reca le disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati già contenute negli articoli 3 e 4 del provvedimento ISVAP n. 297/96.

Gli articoli 14 e 15 recano le disposizioni in materia di classificazione e valutazione del portafoglio titoli già contenute nel provvedimento ISVAP n. 893/98 e nella circolare n. 475/02.

Gli articoli 16, 17, 18, 19, e 20 dettano le disposizioni in materia di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita ricomprese nei provvedimenti ISVAP n. 147/96, n. 2254/04 e n. 2530/07. In particolare l'articolo 17,

comma 1, relativamente ai titoli inseriti nella macroclasse A1) *Titoli di debito ed altri valori assimilabili*, ha introdotto, con riferimento ai titoli strutturati, la condizione che gli stessi prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. In relazione invece ai titoli di debito derivanti da operazioni di cartolarizzazione è stato previsto che gli stessi siano in possesso di un *rating* della categoria *investment grade* rilasciato da una primaria agenzia di *rating* e che abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione. Sono state invece eliminate dalla categoria A le classi: A1.6) *“Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente all’OCSE”*, in quanto non più esistenti, A1.7) *“Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni”*, non utilizzate dalle imprese per la copertura delle riserve ed A3.2) *“Warrant negoziati in un mercato regolamentato”*. Tale ultima classe è stata eliminata al fine di rendere coerente la normativa sulle attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche con le disposizioni in materia di utilizzo di strumenti derivati, che non consentono l'utilizzo diretto dello strumento finanziario derivato per la copertura degli impegni tecnici.

In relazione alla categoria A2) *Prestiti* è stato previsto che i mutui destinati a copertura siano contenuti nel limite del 60% del valore dell'immobile in luogo del limite del 50% previsto dalla previgente normativa.

Inoltre, con riferimento alla categoria A4.3) *Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili* è stata prevista la possibilità di includere in tale classe anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50% del capitale sociale della società immobiliare. Nella categoria A4.4) sono stati inseriti gli OICR immobiliari chiusi riservati.

Il Regolamento introduce, altresì, per i crediti verso i riassicuratori previsti agli articoli 18 e 24 la condizione che questi si riferiscano ad operazioni di riassicurazione che comportino un effettivo trasferimento del rischio assicurativo e che tali crediti siano esigibili da meno di 18 mesi. Tale articolo prevede un'ulteriore classe di attività denominata *“Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata di tesoreria di gruppo”*, a condizione che la società incaricata della gestione accentrata sia soggetta a vigilanza prudenziale. Tali crediti sono ammessi nel limite del 5% delle riserve tecniche da coprire e concorrono al limite del 25% previsto dal comma 3 degli articoli 18 e 24.

Non recano innovazioni rispetto alla previgente normativa le condizioni di ammissibilità per la copertura delle riserve tecniche delle categorie *“Altri Attivi”* e *“Depositi”*.

L'articolo 21 reca le disposizioni relative ai limiti quantitativi comuni per le classi di attività utilizzate per la copertura delle riserve tecniche dei rami vita e non presenta elementi innovativi rispetto alla previgente normativa (art. 2 del provvedimento ISVAP n. 147/96).

Gli articoli 22, 23 24, 25 e 26 dettano le disposizioni in materia di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ricomprese nei provvedimenti ISVAP n. 148/96, n. 2372/05 e n. 2530/07. Tali articoli comprendono i medesimi cambiamenti già descritti in relazione alle attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita.

L'articolo 27 reca le disposizioni relative ai limiti quantitativi per classi di attività utilizzate per la copertura delle riserve tecniche dei rami danni e non presenta elementi innovativi rispetto alla previgente normativa (art. 2 del provvedimento ISVAP n. 148/96).

L'articolo 28 indica le disposizioni in materia di valutazione degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche già ricomprese nell'articolo 27 del decreto legislativo n.

174/95, nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 175/95 e nell'articolo 3 dei provvedimenti ISVAP nn. 147/96 e 148/96.

In particolare, il comma 5 prevede la possibilità per l'Autorità, valutata la situazione dell'impresa, di ridurre il valore degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche. Tale riduzione può, tra l'altro, essere richiesta nel caso in cui vi sia una significativa diminuzione del valore di mercato degli attivi. Analoga disposizione è già prevista in relazione al margine di solvibilità dall'articolo 223, comma 3, del Codice.

L'articolo 29 detta le disposizioni in materia di localizzazione degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche e non introduce elementi di novità rispetto alle disposizioni contenute negli articoli 26 e 89 del decreto legislativo n. 174/95 e negli articoli 27 e 102 del decreto legislativo n. 175/95.

L'articolo 30 detta le disposizioni in tema di inosservanza delle norme relative alla copertura delle riserve tecniche già ricomprese negli articoli 26 del decreto legislativo n. 174/95 e 27 del decreto legislativo n. 175/95 nonché dai provvedimenti ISVAP nn. 147/96 e 148/96.

L'articolo 31, nel prevedere che le imprese coprano le riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza, indica che lo stesso sia rispettato anche qualora l'impresa utilizzi strumenti finanziari derivati nel rispetto di determinati limiti qualitativi stabiliti dal comma 3.

L'articolo 32 reca le regole sulla congruenza per le imprese che esercitano attività nei rami danni riprendendo quanto già previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 175/95.

Gli articoli 33 e 34 dettano le disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di valutazione degli stessi in relazione agli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche. Non sono stati introdotti elementi di novità rispetto alle previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del provvedimento ISVAP n. 297/96.

L'articolo 35 reca le disposizioni relative agli obblighi informativi nei confronti dell'ISVAP in materia di copertura delle riserve tecniche del lavoro diretto, di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di monitoraggio sugli investimenti. Sono state riprese le disposizioni contenute nei provvedimenti ISVAP nn. 297/96, 1152/99, 1153/99, 2254/04, 2372/05 e 2530/07.

L'articolo 36 riprende le disposizioni di cui agli articoli 5 bis e 6 bis del provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297, così come modificato dal provvedimento ISVAP 16 settembre 1998, n. 981.

Gli articoli 37, 38 e 39 disciplinano rispettivamente le abrogazioni, l'entrata in vigore e la pubblicazione del Regolamento. In particolare l'articolo 38, comma 3, stabilisce che le specifiche condizioni previste negli articoli 17 e 23, macroclasse A1), in relazione ai titoli strutturati e ai titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, non si applicano ai medesimi titoli se gli stessi risultano destinati a copertura delle riserve tecniche alla data del 31 dicembre 2010. I titoli strutturati ed i titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, destinati a copertura delle riserve tecniche a tale data che non soddisfano le suddette condizioni sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.